

SCHEMA CONVENZIONE

N° 754/2016 PROT.

Convenzione per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità ai sensi degli art. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia

TRA IL TRIBUNALE DI PAOLA E IL COMUNE DI PRAIA A MARE

Premesso

- che nei casi previsti dall'art. 168 bis del Codice Penale, su richiesta dell'imputato, il Giudice può sospendere il procedimento e disporre la Messa alla Prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di Pubblica Utilità;
- che ai sensi del 168 bis, comma 3, il Lavoro di Pubblica Utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie o presso Enti o Organizzazioni, anche Internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
- che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la Messa alla Prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato Decreto Ministeriale;
- che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis Codice Penale;
- visto che l'articolo 3 comma 3 del citato DM dell' 8.6.2015 prevede che l'UEPE favorisca i contatti tra Enti Pubblici e Associazioni;
- Vista la nota del Presidente del Tribunale di Paola n.ro 360 dell' 11/3/2016 con la quale viene chiesto l'ausilio al Direttore dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cosenza di svolgere l'attività a favorire i contatti tra le Amministrazioni, gli Enti, le Organizzazioni di cui all'articolo 1 comma 1 del DM del 8.6.2015;
- che il Comune, essendo Ente firmatario della presente convenzione, rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
- tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del d.ssa Paola DEL GIUDICE Presidente del Tribunale di Paola, giusta delega di cui all'atto in premessa, e il Comune, nella persona del Sindaco o del legale rappresentante



IL PRESIDENTE



si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che, presso le proprie strutture, si svolga l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis Codice Penale e ss, afferente alla Messa alla Prova per un massimo di 4 soggetti in contemporanea.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono oltre la Casa Comunale, gli impianti sportivi dislocati sul territorio Comunale e tutte le strutture facenti capo al Comune. L'Ente informerà periodicamente la Cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Catanzaro, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al Lavoro di Pubblica Utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015:

1. Prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcol dipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;
2. Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;
3. Prestazioni di lavoro per fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;
4. Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e artistico, inclusa la custodia di biblioteche;
5. Prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia;
6. Prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla Cancelleria del Tribunale e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cosenza.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona. L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cosenza, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di Messa alla Prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del Giudice competente. Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del Lavoro di Pubblica Utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e Messa alla Prova.

Art. 4

L'Ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai Lavori di Pubblica Utilità, sono a carico dell'Ente, che provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti. Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'Ente comunicherà all'UEPE di Cosenza il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni. I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cosenza incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di Pubblica Utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti. Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del Decreto Ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal Giudice, ai sensi dell'art. 464 - quinquies del Codice di Procedura Penale.

L'Ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'Ente si impegna a predisporre.

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cosenza informerà l'Ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della Messa alla Prova per ciascuno dei soggetti inseriti. L'Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cosenza.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del Lavoro di Pubblica Utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cosenza, che assicura le comunicazioni all'Autorità Giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 28 luglio 1998, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Ente.

L'Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.


IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Paola DEL GIUDICE

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'Ente, di récesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cosenza informa tempestivamente il Giudice che ha disposto la sospensione del processo con la Messa alla Prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di Lavoro di Pubblica Utilità e di sospensione del processo con Messa alla Prova. Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati presso la Cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, nonché all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cosenza.

PAOLA, 24 MAGGIO 2016

Il Rappresentante dell'Ente



Il Presidente del Tribunale

Paola Del Giudice
dr.ssa Paola Del Giudice

dirigente.tribunale.paola@giustiziacert.it

Da: <dirigente.tribunale.paola@giustiziacert.it>
Data: mercoledì 25 maggio 2016 13:46
A: "COMUNE DI PRAIA A MARE" <protocollo.praia@asmepec.it>
Allega: Convenzione per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità tra il Tribunale di Paola e il Comune di Praia a Mare.pdf
Oggetto: Invio per posta elettronica: Convenzione per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità tra il Tribunale di Paola e il Comune di Praia a Mare.pdf

TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA

Si trasmette in allegato la nota di cui all'oggetto.
L'Ufficio di Segreteria
Giuseppe De Paola

25/05/2016

dirigente.tribunale.paola@giustiziacert.it

Da: <posta-certificata@telecompost.it>
Data: mercoledì 25 maggio 2016 13:46
A: <dirigente.tribunale.paola@giustiziacert.it>
Allega: daticert.xml
Oggetto: ACCETTAZIONE: Invio per posta elettronica: Convenzione per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità tra il Tribunale di Paola e il Comune di Praia a Mare.pdf

Ricevuta di accettazione

Il giorno 25/05/2016 alle ore 13:46:05 (+0200) il messaggio

"Invio per posta elettronica: Convenzione per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità tra il Tribunale di Paola e il Comune di Praia a Mare.pdf" proveniente da

"dirigente.tribunale.paola@giustiziacert.it"

ed indirizzato a:

protocollo.praia@asmepec.it ("posta certificata")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: 8B9575A1-9D80-9B78-DE1F-E471DA9C0A4C@telecompost.it

dirigente.tribunale.paola@giustiziacert.it

Da: <posta-certificata@pec.actalis.it>
Data: mercoledì 25 maggio 2016 13:46
A: <dirigente.tribunale.paola@giustiziacert.it>
Allega: daticert.xml; postacert.eml
Oggetto: CONSEGNA: Invio per posta elettronica: Convenzione per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità tra il Tribunale di Paola e il Comune di Praia a Mare.pdf

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 25/05/2016 alle ore 13:46:07 (+0200) il messaggio
"Invio per posta elettronica: Convenzione per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità tra il Tribunale di Paola e il Comune di Praia a Mare.pdf" proveniente da
"dirigente.tribunale.paola@giustiziacert.it"
ed indirizzato a "protocollo.praia@asmepec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 8B9575A1-9D80-9B78-DE1F-E471DA9C0A4C@telecompost.it

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 52 DEL 29/03/2016

È copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.
Praia a Mare, addì 6.04.2016.

IL SEGRETARIO
Avv. Rosa SANTORO

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio il giorno 6.04.2016 rimanendovi per 15 gg. consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e cioè fino a tutto il giorno 21.04.2016.

La presente deliberazione è stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari con nota prot. 6136 del 6.04.2016.

È divenuta ESECUTIVA:

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3. del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

X - Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 6.04.2016 al 21.04.2016.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. SANTORO ROSA

COPIA

COMUNE DI PRAIA A MARE

(Provincia di Cosenza)

P.zza Municipio, 1 - 87028 Praia a Mare (CS) - Tel. 0985/72353 Fax 0985/72555

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.	52
DATA	29.03.2016

OGGETTO:	PRESA D'ATTO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 168 BIS C.P. E ART. 434 BIS CPP E ART. 2 COMMA 1 DEL D.M. 8 GIUGNO 2015 N. 88 DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
----------	--

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 12,45, nella sala delle adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Sigg.ri:

SIGNOR			PRESENTI	ASSENTI
	PRATICO' Antonio	SINDACO	\\	SI
SIGNOR	CEGLIE Rosa	ASSESSORE	SI	\\
SIGNOR	MAIORANA Anna	ASSESSORE	\\	SI
SIGNOR	DE LORENZO Antonino	ASSESSORE	SI	\\
SIGNOR	TRIMBOLI Francesco	ASSESSORE	SI	\\

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Vice - Sindaco Rosa CEGLIE.

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Avv. Rosa SANTORO.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta avente ad oggetto "PRESA D'ATTO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 168 BIS C.P. E ART. 434 BIS CPP E ART. 2 COMMA 1 DEL D.M. 8 GIUGNO 2015 N. 88 DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA" allegata alla presente;

VISTI i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 267/2000.

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità

DELIBERA

1) DI APPROVARE l'allegata proposta avente ad oggetto "PRESA D'ATTO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 168 BIS C.P. E ART. 434 BIS CPP E ART. 2 COMMA 1 DEL D.M. 8 GIUGNO 2015 N. 88 DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA".

Letto, approvato e sottoscritto come appresso:

IL VICE - SINDACO

f.to Rosa CEGLIE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Rosa SANTORO

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità, con votazione unanime e separata

2) HA DICHIARATO la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex Art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in considerazione dell'urgenza di procedere in sede processuale.

Letto, approvato e sottoscritto come appresso:

IL VICE - SINDACO

f.to Rosa CEGLIE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Rosa SANTORO

COMUNE DI PRAIA A MARE

(Provincia di Cosenza)

P.zza Municipio, 1 - 87028 Praia a Mare (CS) - Tel. 0985/72353 Fax 0985/72555

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Presa d'atto dello schema di convenzione per lo svolgimento del lavoro di Pubblica Utilità ai sensi degli art.168 bis C.P., art. 464 bis C.P.P. Ed art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015 n. 88 del Ministro della Giustizia

IL PROPONENTE

Premesso che nei casi di cui all'art. 168 bis del Codice Penale, su richiesta dell'imputato, il Giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'ufficio di esecuzione penale esterna subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dello stesso articolo per lavoro di pubblica utilità si intende una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie e presso Enti o Organizzazioni anche Internazionali che operano in Italia nel campo dell'Assistenza sociale, sanitaria e di volontariato nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 Aprile 2014, n.67 e dell'art. 2 c.1 del D.M. 8 giugno 2015 n.88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia o su delega di quest'ultimo con il con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le Organizzazioni indicate nell'art.1 c. 1 del citato Decreto Ministeriale;

che il Ministro della Giustizia ha delegato i presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzione ai sensi dell'art.2 del D.M. 88/2015 per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis codice penale;

che l'art. 3 c.3 dello stesso D.M. 88/2015 prevede che l'UEPE favorisca contatti tra enti pubblici ed Associazioni;

che il presidente del Tribunale di Paola con nota prot. 360 del 11/03/2016 ha chiesto ausilio al Direttore dell'UEPE di Cosenza di svolgere attività tesa a favorire i contatti tra le Amministrazioni, gli Enti, le Organizzazioni di cui all'art. 1 c.1 del D.M. N.88/2015;

che il Comune risulta possibile ente firmatario della convenzione di cui sopra;

vista la richiesta di stipula convenzione in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova degli imputati ai sensi dell'art. 168 bis C.P. e dell'art. 464 bis C.P.P. Inseriti dalla Legge n. 67 del 28/04/2014, prodotta dall'UEPE di Cosenza ed acquisita al prot. 4919 del 18/03/2016;


visto altresì lo schema di convenzione trasmessa in allegato alla nota di cui sopra;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. (D.Lgs 18/08/2000 - n.267);

PROPONE

- 1) di prendere atto dello schema di convenzione allegato alla presente e che della stessa forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di provvedere alla successiva stipula della convenzione per lo svolgimento del lavoro di Pubblica Utilità ai sensi degli art.168 bis C.P., art. 464 bis C.P.P. Ed art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015 n. 88 del Ministro della Giustizia;
- 5) di dichiarare la deliberazione che si andrà ad adottare immediatamente esecutiva ai sensi della vigente normativa.

CA RESPONSABILE
SIG. RA ROSA GRISOLIA



Oggetto: Presa d'atto dello schema di convenzione per lo svolgimento del lavoro di Pubblica
Utilità ai sensi degli art.168 bis C.P., art. 464 bis C.P.P. Ed art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno
2015 n. 88 del Ministro della Giustizia;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 sulla presente proposta

SI ESPRIME

ai fini della regolarità tecnica:

parere favorevole.

parere contrario

In quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Praia a Mare, li 22/03/2011



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Riguardo alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si esprime parere

favorevole


contrario

NON COMPORTA SPESE

Praia a Mare, 22/03/2011

Il Responsabile dell'Area Economica e Finanziaria
Rag. Sergio Esposito





COMUNE DI PRAIA A MARE

Ufficio Servizi Sociali

Prot. 9401

Praia a Mare 23/05/2016

Il sottoscritto Antonio praticò, Sindaco pro-tempore del Comune di Praia a Mare, relativamente alla convocazione per sottoscrizione della convenzione con il tribunale di Paola per messa prova dell'imputato, fissata per il giorno 24 maggio 2016 presso la presidenza del Tribunale di Paola

DELEGA

il consigliere comunale Antonio Giannotti a rappresentarlo.



Il Sindaco

Antonio Praticò



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cosenza
Area della Segreteria

Cosenza, 16/5/2016


Prot. 7241

C.I.

Inc.

Rif. n.

del



E, p.c

Ai sigg. Sindaci
PRAIA A MARE
SANTA MARIA DEL CEDRO
SAN NICOLA ARCELLA

Al Sig. Presidente del Tribunale di
PAOLA

Oggetto : Sottoscrizione della convenzione per la messa alla prova con il Tribunale di Paola

Con al presente, su mandato del Sig. Presidente del Tribunale di Paola che legge per conoscenza, mi pregio convocare le Loro Signorie per giorno 24 Maggio 2016 alle ore 10.00 presso la Presidenza del Tribunale di Paola per la sottoscrizione della convenzione per la messa alla prova.

Cordialità

Il Direttore
Dr. Emilio MOLINARI

mariaantoinetta.bustaffa@giustizia.it

Da: <mariaantoinetta.bustaffa@giustizia.it>
Data: mercoledì 25 maggio 2016 10:41
A: "emilio.molinari" <emilio.molinari@giustizia.it>
Allega: Convenzione per lo svolgimento del lavoro di Pubblica Utilità tra il Trib di Paola e il Comune di Praia a Mare.pdf
Oggetto: Invio per posta elettronica: Convenzione per lo svolgimento del lavoro di Pubblica Utilità tra il Trib di Paola e il Comune di Praia a Mare

Egr. Dott Molinari

come concordato le trasmetto l'allegata convenzione

Maria Antonietta Bustaffa

25/05/2016

tribunale.paola@giustizia.it

Da: <tribunale.paola@giustizia.it>
Data: mercoledì 25 maggio 2016 14:41
A: "emilio.molinari" <emilio.molinari@giustizia.it>
Allega: Convenzione Lavoro di Pubblica Utilità tra il Tribunale di Paola e il Comune di Praia a Mare.pdf
Oggetto: Invio per posta elettronica: Convenzione Lavoro di Pubblica Utilità tra il Tribunale di Paola e il Comune di Praia a Mare.pdf

TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA

Si ritrasmette in allegato la nota di cui all'oggetto.

L'Ufficio di Segreteria

Giuseppe De Paola

25/05/2016